



Promemoria relativo alla lista di inventario

Nell'art. 4 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni del 19 ottobre 2010 (legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP; CSC 496.000) è ancorato il principio dell'**inventario cantonale** degli aspetti degli abitati, dei gruppi di edifici e degli edifici singoli degni di protezione. Tale inventario viene allestito secondo una procedura a due livelli:

1. Vengono allestite **liste di inventario** per l'intero territorio cantonale (una lista di inventario per comune). La lista di inventario contiene aspetti degli abitati, gruppi di edifici ed edifici singoli degni di protezione e i loro dintorni all'interno delle zone edificabili nonché oggetti formalmente protetti a livello nazionale e/o cantonale all'interno e al di fuori delle zone edificabili.
2. Vengono allestiti **inventari degli edifici** relativi a singoli edifici. Questi inventari comprendono la motivazione della protezione e la relativa entità.

L'inventario cantonale è formato dalle liste di inventario unite agli inventari degli edifici. Anche edifici non figuranti nella lista di inventario possono rappresentare dei possibili oggetti da proteggere. Ciò riguarda in particolare gli edifici fuori dalle zone edificabili.

Scopo della lista di inventario

Fino al completamento dell'inventario cantonale, le liste di inventario fungono da base per la pianificazione locale ai sensi della legislazione cantonale in materia di pianificazione territoriale (art. 6 LCNP, art. 7 e 42 cpv. 2 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dicembre 2004 [LPTC; CSC 801.100]). La lista di inventario rappresenta una base per la comunicazione tra comune, Servizio monumenti dei Grigioni e altri servizi specializzati cantonali.

Procedura che porta alla pubblicazione

1. **Elaborazione:** dopo il primo contatto con il comune, i collaboratori del Servizio monumenti dei Grigioni elaborano liste di inventario secondo criteri uniformi.
2. **Rettifica della bozza:** le autorità edilizie del rispettivo comune ricevono una bozza della lista di inventario per la verifica. Potranno formulare osservazioni e segnalare integrazioni al Servizio monumenti dei Grigioni entro 30 giorni.
3. **Esposizione pubblica:** il Servizio monumenti dei Grigioni espone pubblicamente per 30 giorni la lista di inventario rettificata nei comuni interessati. L'esposizione viene resa nota nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune nonché nel Foglio ufficiale cantonale. Durante l'esposizione le persone e i servizi interessati hanno la possibilità di prendere posizione. I risultati della procedura d'esposizione sono comunicati ai partecipanti in forma adeguata.
4. **Versione definitiva:** il comune riceve la lista di inventario definitiva. Il Servizio monumenti dei Grigioni pubblica gli oggetti della lista di inventario sul geoportale dell'Amministrazione cantonale (www.geo.gr.ch).

Effetti della lista di inventario

L'inserimento di un edificio nella lista di inventario apre le possibilità per una consulenza in materia edilizia da parte del Servizio monumenti dei Grigioni e della presentazione di una domanda di sussidio conformemente all'art. 24 dell'ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio del 18 aprile 2011 (OCNP; CSC 496.100).

Finché la lista di inventario non sarà stata attuata nella pianificazione locale, si raccomanda agli uffici tecnici comunali e ai committenti di informare il Servizio monumenti dei Grigioni in merito a ogni intento edilizio che riguarda un oggetto inserito nell'inventario. Se del caso, il Servizio monumenti fornisce una consulenza edilizia e all'occorrenza allestisce un inventario dell'edificio indicante l'entità di protezione raccomandata, che funge da base di dialogo per tutti gli interessati.

L'inserimento di un edificio nella lista di inventario **non significa una messa sotto protezione**. La lista di inventario contiene aspetti degli abitati degni di protezione, gruppi di edifici **potenzialmente degni di protezione** nonché edifici singoli potenzialmente degni di protezione. L'inserimento di un oggetto nella lista di inventario non è giuridicamente vincolante. Perciò non è nemmeno dato alcun rimedio giuridico contro l'inserimento.

Gli inventari degli edifici vengono allestiti unicamente in caso di modifiche edilizie previste a edifici singoli protetti (status di protezione nazionale e/o cantonale e/o comunale), in caso di messa sotto protezione volontaria nonché in singoli casi motivati.

Raccomandazione per l'attuazione della lista di inventario nella pianificazione locale

L'attuazione avviene tramite il piano generale delle strutture (PGS) e le relative disposizioni della legge edilizia. L'autorità di pianificazione (municipio) elabora il corrispondente progetto di pianificazione locale. Essa tiene conto della lista di inventario e procede a una ponderazione con gli altri interessi pubblici. La competenza per l'emanazione del PGS spetta agli aventi diritto di voto locali (mediante assemblea comunale o votazione alle urne). Con l'approvazione del progetto di pianificazione locale da parte del Governo, le misure di protezione adottate divengono vincolanti per i proprietari. Le misure di protezione adottate nel PGS vengono attuate nella procedura per il rilascio della licenza edilizia. La competenza per la procedura per il rilascio della licenza edilizia all'interno delle zone edificabili spetta all'autorità edilizia comunale.

Aspetti degli abitati, gruppi di edifici e relativi dintorni

La descrizione dell'aspetto dell'abitato definisce la caratteristica locale. Il perimetro dell'aspetto dell'abitato indicato comprende l'area all'interno della quale l'aspetto dell'abitato, inclusa la sostanza edificata storica, deve essere conservato e sviluppato in forma adeguata. Il perimetro viene delimitato basandosi sull'Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS).

I gruppi di edifici comprendono edifici e i loro dintorni che insieme formano un complesso architettonico significativo per il luogo. In caso di un progetto di costruzione che interessa un singolo edificio si deve tenere conto del complesso architettonico nel suo insieme.

Aspetti degli abitati degni di protezione, gruppi di edifici e i loro dintorni vengono di norma protetti con la designazione "aree di insediamento in genere protette" in base all'art. 43 cpv. 1 LPTC.

Edifici singoli

Gli edifici singoli della lista di inventario sono potenzialmente degni di protezione. Un'eventuale entità di protezione può essere stabilita soltanto dopo un sopralluogo all'interno (allestimento di un inventario dell'edificio). L'entità di protezione serve a tutti gli interessati quale base per definire opportune modifiche edilizie (ad es. un restauro a regola d'arte con contributi da parte del Cantone).

Nel PGS gli edifici singoli degni di protezione vengono attribuiti alla corrispondente categoria di protezione.